**N. 04382/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 07391/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2012, proposto da:

E. M., rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso Maurizio Monterisi in Roma, via Flaminia, 135;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01482/2012, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al riconoscimento dell'infermita' per causa di servizio e del conseguente diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per la parte appellante l’avvocato Amerigo Maggi;

Ritenuto che

allo stato, sul piano della comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda, appare meritevole di considerazione quello della parte privata, che, con argomenti suscettibili di approfondimento, chiede il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità da cui è risultata affetta;

al fine di una sollecita tutela, è manifesta l’esigenza di definire la controversia nel merito in tempi brevi, particolarmente per valutare le contestazioni mosse dall’appellante alla consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado;

a tale riguardo la relativa udienza di discussione può essere fissata sin d’ora al 19 febbraio 2013;

sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7391/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 19 febbraio 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)